

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE AUTISMO SVIZZERA ITALIANA, GIÀ ASIPA

Art. 1 - Generalità

Autismo svizzera italiana (asi) è una sezione di autismo svizzera che costituisce la Federazione delle Associazioni di genitori di bambini e adulti con autismo. Autismo svizzera italiana è apolitica e aconfessionale. È senza scopi di lucro, secondo l'articolo 60 e sequenti del Codice Civile. Ha sede presso il segretariato.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha per obiettivo di dare alle persone colpite da autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo (come descritto dal DSM IV e CIM 10), in collaborazione con le sezioni svizzero-tedesca e svizzero-francese, tutto il sostegno di cui la loro condizione abbisogna.

In particolare:

- studia tutti i problemi posti dall'autismo e fornisce le informazioni più complete possibili;
- favorisce la solidarietà tra i genitori nonché la collaborazione tra il personale specializzato e le famiglie;
- informa i membri sui risultati delle ricerche effettuate in campo terapeutico ed educativo e ne incoraggia l'applicazione;
- si impegna affinché i soggetti con autismo siano sempre seguiti nel modo più adeguato e favorisce la formazione del personale specializzato;
- promuove e sostiene le iniziative atte a creare le strutture adatte a bambini, adolescenti e adulti affetti da autismo;
- promuove l'inserimento nella vita sociale, in particolare nel mondo del lavoro e del tempo libero;
- interviene presso le autorità e le altre istanze (mass media, associazioni, ecc.) nell' interesse delle persone diversamente dotate a causa dell' autismo e in quello delle loro famiglie;
- garantisce la necessaria collaborazione con il Comitato Centrale svizzero.

Art. 3 - Attività dei gruppi

Per raggiungere i suoi obiettivi, l' Associazione può organizzarsi in gruppi di lavoro attivi in vari settori (formazione, animazione, ricerca di fondi, ecc.) in collaborazione con il comitato. Gli atti emanati da tali gruppi devono essere visti e approvati dal presidente dell' Associazione a nome della sezione.

Art. 4 - Quote

Allo scopo di raggiungere i suoi obiettivi, il comitato fissa le quote di adesione per i membri e può disporre di donazioni, sovvenzioni e ricavi derivanti dalla sua attività.

Art. 5 - Membri

Possono essere ammessi in qualità di membri dell' Associazione:

- le persone fisiche che ne fanno richiesta e si impegnano a sostenere attivamente le sue finalità e a pagare la quota annuale stabilita;
- le persone giuridiche che ne fanno richiesta e ne sostengono finanziariamente l'attività. Esse non sono tenute al pagamento della quota annuale.

Art. 6 - Dimissioni-esclusioni

La qualità di membro dell'Associazione si estingue come seque:

- dimissioni scritte da inviare al Comitato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
- per mancato pagamento della quota annuale dopo due anni consecutivi
- per esclusione, decisa dal Comitato, in seguito a comportamento contrario in modo grave agli Statuti o altrimenti gravemente dannoso degli interessi dell' Associazione.

Il membro escluso ha diritto di ricorrere contro tale decisione all'Assemblea generale. Il ricorso va presentato per iscritto al Presidente che lo trasmette sollecitamente all' Assemblea. Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione del Comitato non sia dichiarata immediatamente esecutiva. Le decisioni di esclusione devono essere scritte, motivate e precedute dalla possibilità dell'interessato di presentare le proprie giustificazioni.

Art. 7 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) il Segretariato sociale
- d) l'Ufficio di revisione

Art. 8 - Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- eleggere i membri del Comitato, con un mandato di due anni sempre rinnovabile;
- nominare i rappresentanti nel Comitato Centrale svizzero;
- discutere e deliberare sui rapporti di attività, sui rapporti di gestione del comitato, del Segretariato sociale, dei gruppi di lavoro e sul rapporto di revisione;
- adottare e modificare gli Statuti e sciogliere l'Associazione;
- decidere, in via definitiva, delle esclusioni;
- approvare i regolamenti allestiti dal Comitato.

Art. 9 - Assemblee straordinarie

L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno. Durante l'esercizio, il Comitato o un quinto dei soci, precisando l'ordine del giorno, possono convocare altre riunioni straordinarie.

Art. 10 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere comunicato ai membri almeno quattordici giorni in anticipo. In caso di modifica degli Statuti, il testo proposto deve essere allegato alla convocazione.

Art. 11 - Poteri decisionali

L'Assemblea ha potere decisionale indipendentemente dal numero dei membri presenti. Per la modifica degli Statuti o lo scioglimento dell'Associazione occorre invece la maggioranza dei due terzi dei membri presenti, ritenuto che la decisione è valida soltanto se hanno partecipato alla votazione almeno un quarto dei membri dell'Associazione. Qualora non fosse presente almeno un quarto dei membri dell'Associazione, l'Assemblea viene riconvocata entro quindici giorni e delibera indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Art. 12 - Comitato

Il Comitato comprende da cinque o più persone che devono essere membri dell'Associazione. Va garantita la presenza del maggior numero possibile di membri dell'Associazione che siano familiari o responsabili di persone con autismo.

Il Comitato:

- a) è il garante e il responsabile verso l'Assemblea del buon funzionamento generale dell'attività dell'Associazione:
- b) discute e preavvisa consuntivi e preventivi presentati dal Segretariato sociale e i rapporti annuali di attività allestiti dal Segretariato sociale;
- c) promuove e sviluppa le iniziative socio-culturali del Segretariato sociale;
- d) cura la raccolta dei fondi e le relazioni pubbliche;
- e) assume il personale e lo licenza;
- f) allestisce e aggiorna un regolamento che stabilisce le modalità o direttive relative all'attività sociale;
- g) decide tutte le questioni non delegate dai presenti Statuti ad un altro organo sociale;
- h) si riunisce secondo necessità, al minimo quattro volte all'anno.
- i) Hanno diritto di voto unicamente i membri nominati dell'assemblea generale.
- j) In caso di mancata partecipazione al 50% delle riunioni, il membro può venir escluso dal comitato, per decisioni della maggioranza degli altri membri

Art. 13 - Rappresentanza

Il Comitato nomina, al suo interno, un Presidente, un Vice-Presidente e un responsabile delle finanze. L'Associazione è rappresentata verso l'esterno dalla firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente o del Presidente e del responsabile delle finanze. Il diritto di firma può essere delegato anche ad altre persone con decisione del Comitato. Un membro del Comitato deve far parte del Consiglio di Fondazione di ARES (Autismo Ricerca E Sviluppo).

Art. 14 - Commissioni di lavoro

Il Comitato può nominare al suo interno una o più Commissioni di lavoro di almeno tre persone, con compiti di sostegno del Segretariato sociale. Queste Commissioni di lavoro possono avere per decisione del Comitato, anche altri compiti rientranti nelle competenze del Comitato medesimo.

Art. 15 - Segretariato sociale

Il Comitato nomina i responsabili per le attività del Segretariato sociale. Un Regolamento del Comitato stabilisce le sue funzioni.

Art. 16 - Documentazione al Comitato

I responsabili del Segretariato sociale, allestiscono i documenti da presentare al Comitato, come previsto all'art. 12, lett. b) dei presenti Statuti.

Art. 17 - Ufficio di revisione

L'Assemblea generale elegge per la durata di due esercizi annuali un Ufficio di revisione composto da due revisori dei conti non necessariamente membri di autismo svizzera italiana. Esso esamina i conti annuali e la tenuta della contabilità dell'Associazione e allestisce un rapporto per l'Assemblea generale.

Art. 18 - Impegni finanziari

Gli impegni e la responsabilità dell'Associazione sono unicamente garantiti dagli attivi dell'Associazione. E' esclusa la responsabilità personale dei membri per debiti sociali.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è regolato dalle disposizioni del Codice Civile. Qualora, dopo la liquidazione, sussiste un saldo attivo, esso sarà trasferito ad un'altra sezione dell'Associazione svizzera di genitori di bambini con autismo e di persone interessate all'autismo o ad altra associazione che persegue scopi analoghi

Art. 20 - Entrata in vigore

Questi statuti entrano in vigore con la loro accettazione da parte dell'Assemblea generale del 27 marzo 2012 a Locarno e sostituiscono i precedenti statuti del 28 marzo 2007.